GIORGIO RESTA

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI STRASBURGO SULLA LIBERTÀ D'INFORMAZIONE E LA SUA RILEVANZA PER IL DIRITTO INTERNO: IL CASO DEI PROCESSI MEDIATICI

SOMMARIO:

1. Introduzione. — 2. La libertà d'informazione nel sistema della CE-DU. — 3. L'informazione relativa a procedimenti giudiziari: modelli comparati di regolazione. — 4. Il problema del rapporto tra giustizia e mass media nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. — 5. Campagne di stampa, diritto all'equo processo e presunzione di non colpevolezza. — 6. Libertà d'informazione e i diritti della personalità. — 8. La rilevanza della giurisprudenza della Corte di Strasburgo per il diritto interno.

1. Introduzione.

Il tema oggetto di queste brevi riflessioni, la libertà di comunicazione e informazione, è un tema di per sé particolarmente complesso e delicato, il quale attraversa la frontiera tra pubblico e privato e tocca aspetti centrali sia del sistema di protezione dei diritti della persona sia della teoria della democrazia¹. Esso assume una notevole rilevanza non soltanto sul piano del diritto interno, come le vicende italiane degli ultimi anni emblematicamente testimoniano, ma anche a livello sovranazionale. In particolare, nei circa cinquant'anni di applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Corte di Strasburgo ha avuto modo di intervenire ripetutamente sull'art. 10, delineando un modello di disciplina dotato di non pochi elementi di originalità e nel complesso sufficientemente coerente ed equilibrato². L'ampiezza e la rilevanza dei temi coin-

* Il presente scritto è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente il Comitato Scientifico dei Referenti della Rivista secondo le correnti prassi nella comunità dei giuristi. ** Il presente lavoro costituisco la

** Îl presente lavoro costituisce la rielaborazione dell'intervento svolto al Convegno « Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e influenza sul diritto interno », Camerino, 25-26 settembre 2009.

1 Da ultimo cfr. D. GRIMM, Freedom of

Speech in a Globalized World, in I. Hare e J. Weinstein, Extreme Speech and Democracy, Oxford, 2009, 11 ss.; S. Sporn, Das Grundrecht der Meinungs- und Informationsfreiheit in einer Europäischen Grundrechtscharta, in ZUM, 2000, 537 ss., spec. 540-541.

² Per un primo inquadramento v. R. Errera, Freedom of Speech in Europe and in the USA, in G. Nolte (a cura di), European and US Constitutionalism, Cambridge, 2005, 23 ss.

volti, i quali spaziano dalla garanzia del pluralismo nel sistema radiotelevisivo alla protezione del segreto delle fonti giornalistiche, rendono impraticabile in questa sede una disamina trasversale e con pretese di organicità di tale « sistema » giurisprudenziale³. Appare invece più produttivo soffermare l'attenzione su una questione specifica, ma in grado di illustrare, con la vividezza del « case study », presupposti ed implicazioni dell'approccio sviluppato dalla Corte di Strasburgo sul terreno dell'art. 10. La questione è quella del rapporto tra libertà d'informazione e amministrazione della giustizia: un tema quanto mai all'ordine del giorno in Italia⁴, ma che anche negli altri paesi europei ha assunto da diversi anni a questa parte un significato teorico e pratico di straordinario rilievo⁵ e che può pertanto costituire un'efficace cartina di tornasole per la comprensione dell'intera filosofia giudiziale elaborata dalla Corte di Strasburgo nella materia della libertà d'informazione.

2. La libertà d'informazione nel sistema della CEDU.

Per inquadrare adeguatamente il tema in oggetto converrà innanzitutto soffermarsi sul primo termine della relazione: la libertà di informazione e comunicazione. È noto a tutti, ma merita di essere ribadito, che l'art. 10 della Convenzione contempla espressamente tale posizione soggettiva all'interno della più ampia garanzia della libertà d'espressione, stabilendo che tale diritto comprende « la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera ». Sotto questo aspetto l'art. 10 riflette una tendenza più ampia, riscontrabile nelle Dichiarazioni internazionali dei diritti e nelle Costituzioni postbelliche, che per l'appunto aggiungono alla tradizionale garanzia della libertà d'espressione, concepita essenzialmente nella sua attitudine di libertà negativa, un profilo ulteriore, che è quello della libertà di informa-

³ Un'analisi attenta e a carattere sistematico della giurisprudenza in tema di art. 10 può trovarsi, ad esempio, in P. CARETTI, sub art. 10, in S. BARTOLE, B. CONFORTI e G. RAIMONDI, Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Padova, 2001, 338 ss.; H. FENWICK e G. PHILLIPSON, Media Freedom under the Human Rights Act. Oxford, 2006, 37 ss.

⁴ Si vedano, da ultimo i saggi raccolti nel volume Il rapporto tra giustizia e mass media. Quali regole per quali soggetti, a cura di G. Resta, Napoli, 2010, ed ivi in particolare gli scritti di L. Marafioti, Processi penali by media: un circolo vizioso?, 111 ss.; G. Tucci, Processi mediatici, diritti inviolabili e tutela di diritto privato, 121

ss.; V. Zeno-Zencovich, Il codice di autodisciplina sui processi in TV, 163 ss.; G. Giostra, Processo penale e mass media, in Criminalia, 2007, 57; nonché, volendo, G. Resta, I nuovi oracoli della giustizia: processi mediatici e laicità del diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 127 ss.

⁵ V. ad es. M. LEMONDE, Justice and the Media, in M. DELMAS-MARTY e J.R. SPENCER (a cura di), European Criminal Procedures, Cambridge, 2002, 689 ss.; J. BORNKAMN, Pressefreiheit und Fairneß des Strafverfahrens. Die Grenzen der Berichterstattung über schwebende Strafverfahren im englischen, amerikanischen und deutschen Recht, Baden-Baden, 1980, passim.

zione, sino a quel momento estraneo ai tradizionali cataloghi dei diritti e delle libertà fondamentali ed emerso anche a seguito della straordinaria importanza assunta dalla radio e dagli altri mezzi di comunicazione di massa nel primo scorcio di secolo⁶. Particolarmente significativo è il rapporto intercorrente tra l'art 10 della Cedu e l'art. 19 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948, ove si garantisce il rispetto della libertà di opinione ed espressione, ivi incluso il « diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere »; lo stesso è a dirsi per il successivo art. 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, il quale riprende, integrandola e conferendole un immediato valore precettivo, la formula contenuta nell'art. 19 della Dichiarazione universale⁷.

L'esplicita protezione accordata alla libertà di « ricevere » (oltre che di comunicare) informazioni rispecchia un mutamento non soltanto lessicale, ma qualitativo, delle situazioni giuridiche in oggetto⁸. La libertà d'informazione viene infatti intesa, a partire da questo momento, non più soltanto secondo la tradizionale logica difensiva di stampo liberale, ossia come prerogativa riconosciuta a uno o più soggetti e protetta nei confronti delle interferenze dei poteri pubblici. Essa, cioè, non si identifica unicamente con l'attività diretta a comunicare informazioni, ma ricomprende al suo interno anche il diritto del pubblico di « ricevere » tali informazioni⁹.

L'accento viene così a spostarsi dal profilo in senso lato difensivo a quello di carattere « istituzionale », riconoscendo ai media una specifica « funzione » — fonte di privilegi ed al contempo di responsabilità — diretta alla creazione di un'opinione pubblica ¹⁰. E se è indubbiamente vero che la previsione dell'art. 10 soffre il serio limite di non occuparsi della c.d. Informationsbeschaffung ¹¹, ossia non contempla un diritto positivo a « cercare » le informazioni (con correlativo obbligo dei poteri pubblici di metterle a disposizione) ¹², quale ad esempio quello riconosciuto dall'art. 19

6 In tema v. P. Caretti, sub art. 1€, cit., 339; R. Grote e N. Wenzel, Die Meinungsfreiheit, in R. Grote e T. Marauhn (a cura di), EMRK/GG. Konkordanzkommentar zum europäischen und deutschen Grundrechtsschutz, Tübingen, 2006, 895 ss., 904.

7 Sul punto cfr. G. Malinverni, Free-

dom of Information in the European Convention on Human Rights and in the International Covenant on Civil and Political Rights, in Hum. Rights L. J., 4, 1983, 443 ss.

⁸ Cfr. ad es. G. Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l'homme, Aix-en-Provence, 1989, 451.

⁹ Sul punto v. R. Grote e N. Wenzel, Die Meinungsfreiheit, cit., 895 ss., 939; G. Malinverni, Freedom of Information, cit., 447 ss. Più in generale, sulla vicenda del diritto all'informazione, è utile la lettura di A. LOIODICE, Il diritto all'informazione: segni ed evoluzione, in M. AINIS (a cura di), Informazione, potere, libertà, Torino, 2005. 23 ss.

2005, 23 ss.

10 Cfr. P. Caretti, sub art. 10, cit., 339; R. Grote e N. Wenzel, Die Meinungsfreiheit, cit., 904.

11 Si veda in proposito R. Grote e N. Wenzel, Die Meinungsfreiheit, cit., 940; S. Sporn, Das Grundrecht der Meinungsund Informationsfreiheit, cit., 540-541.

Obbligo espressamente negato, alla luce dell'art. 10, da Eur. Ct. H.R., 7 luglio 1989, App. n. 10454/83, Gaskin v. UK, § 52; Eur. Ct. H.R., 26 marzo 1987, App. n. 9248/81, Leander v. Sweden, § 74; ma

del Patto internazionale sui diritti civili e politici¹³, è certamente innegabile che tale disposizione si connota sin dal suo apparire come particolarmente moderna e suscettibile di notevoli sviluppi in sede interpretativa. L'attività della Corte ha contribuito, in questi anni, ad adeguare il significato operativo dell'art. 10 alle nuove esigenze espresse dalla società della comunicazione 14, assumendo come chiave di lettura privilegiata il legame intercorrente tra libertà d'informazione e democrazia. Sin dalla decisione Handyside c. Regno Unito del 1976¹⁵, la Corte ha ribadito che la libertà in esame costituisce uno dei cardini essenziali di una società democratica, una delle condizioni primarie del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno e come tale va garantita indipendentemente dal fatto che le opinioni espresse siano più o meno condivise, provocatorie o disdicevoli, rilevando soltanto l'interesse sociale che esse soddisfano e il loro contributo al funzionamento di una società democratica. Questo spiega, ad esempio, perché la Corte europea, a differenza della Corte suprema statunitense 16, abbia sempre manifestato una certa riluttanza ad accordare piena protezione ai sensi dell'art. 10 al c.d. discorso dell'odio (hate speech)¹ o per altro verso il diverso peso riconosciuto — specie in sede di valutazione del margine di apprezzamento discrezionale degli Stati — alla comunicazione politica rispetto a quella artistica 18. Ma forse è proprio sul terreno della cronaca giudiziaria, o più in generale della manifestazione del pensiero interferente con procedimenti giurisdizionali, che il nesso istituito tra la libertà d'informazione e la democrazia si esprime nella maniera più nitida¹⁹.

3. L'INFORMAZIONE RELATIVA A PROCEDIMENTI GIUDIZIARI: MODELLI COMPARATI DI REGOLAZIONE.

Sin dalla pronuncia Sunday Times c. Regno Unito del 1979²⁰, la Corte europea è stata ripetutamente chiamata a pronunziarsi sul

per gli sviluppi più recenti vedi S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Padova, 2012, sub art. 10, 4.

13 Cfr. G. MALINVERNI, Freedom of Information, cit., 448-451.

14 Per un panorama delle questioni più rilevanti affrontate dalla Corte v. J.F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l'homme, Paris, 2007, 167 ss.

Eur. Ct. H.R., 7 dicembre 1976,
 App. n. 5493/72, Handyside v. UK.

16 Si veda J. Weinstein, An Overview of American Free Speech Doctrine and Its Application to Extreme Speech, in I. Hare e J. Weinstein, Extreme Speech and Democracy, cit., 81 ss.

17 Sul punto cfr. I. Hare, Extreme Speech Under International and Regional Human Rights Standards, in I. Hare e J. Weinstein, op. cit., 62 ss., 72-74; R. Errera, Freedom of Speech, cit., 23 ss.; G. Cohen-Jonathan, Discrimination raciale et liberté d'expression, in Rev. Un. Dr. Hommes, 1995, 1 ss.

18 Cfr. H. Fenwick e G. Phillipson, Media Freedom under the Human Rights

Act, cit., 51 ss.

19 Per una prima introduzione v. J.F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l'homme, cit., 187 ss.

²⁰ Eur. Ct. H.R., 26 aprile 1979, App. n. 6538/74, Sunday Times v. United Kingdom.

problema del bilanciamento tra la libertà dei media di diffondere informazioni relative ai procedimenti in corso (e il correlativo diritto del pubblico di ricevere tali informazioni)²¹, la tutela dei soggetti coinvolti e l'interesse generale a preservare la fiducia dei cittadini nelle corti « quale foro qualificato per la risoluzione delle controversie giuridiche » ²². Il raggiungimento di un adeguato punto di equilibrio tra i suddetti interessi si è rivelato sin da principio particolarmente impegnativo sia per ragioni di carattere oggettivo, legate specialmente al concreto funzionamento del sistema dei media²³, sia per la presenza di modelli culturali e strutture istituzionali notevolmente diversi a livello europeo.

Secondo la logica della democrazia pluralistica, l'attenzione prestata dai mass media agli eventi giudiziari avrebbe un effetto naturalmente benefico, dal momento che aumenterebbe la trasparenza dell'attività decisionale e l'effettività del controllo esterno sull'esercizio di un potere non rappresentativo²⁴. Essa contribuirebbe inoltre ad una salutare « demistificazione » del ruolo delle corti, incoraggiando i cittadini a guardare al giudiziario come ad un'istituzione democratica suscettibile di valutazione critica e non « as a Delphic institution that from time to time delivers judgements that must be accepted as the pronouncement of an institution whose anonymity encourages respect »²⁵. Alla prova dei fatti, tuttavia, le premesse poste a fondamento della visione dei mass media come cani da guardia della democrazia si sono rivelate largamente irrealistiche 26. Per un verso il modello organizzativo delle imprese di comunicazione è risultato inidoneo ad impedire condizionamenti anche incisivi della libertà di coloro — i giornalisti — i quali dovrebbero essere i portatori esponenziali dell'interesse

Espressamente riconosciuto nella citata pronunzia Sunday Times, ove si legge al § 65 che « whilst the mass media must not overstep the bounds imposed in the interests of the proper administration of justice, it is incumbent on them to impart information and ideas concerning matters that come before the courts just as in other areas of public interest. Not only do the media have the task of imparting such information and ideas: the public also has a right to receive them ».

²² Per una prima introduzione al tema v. I. CRAM, A Virtue Less Cloistered. Courts, Speech and Constitutions, Oxford, Portland (Oregon), 2002, spec. 66 ss.; M. Chiavario, I rapporti giustizia-« media » nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Foro it., 2000, V, c. 209; J.F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l'homme, cit., 187-191.

23 Rinvio sul punto alla limpida anali-

si di R. Nobles e D. Schiff, A Story of Miscarriage: Law in the Media, in 31 J. Law

& Soc'y 221 (2004).

24 Una disamina dei principali argomenti addotti a sostegno (e contro) la libertà dei media di diffondere notizie e commenti sui procedimenti in corso può trovarsi in L. Gies, Law and the Media. The Future of an Uneasy Relationship, Abingdon, 2008, spec. 92 ss.; I. CRAM, A Virtue

Less Cloistered, cit., 5 ss.

25 R. Dworkin, The Secular Papacy, in R. Badinter e S. Breyer (a cura di), Judges in Contemporary Democracy. An International Conversation, New York-London, 2004, 264.

²⁶ V. Zeno-Zencovich, La libertà di espressione. Media, mercato, potere nella società dell'informazione, Bologna, 2004, 26 ss.; ID., Libertà di stampa o libertà della stampa? Una rilettura di un tema antico, in M. AINIS (a cura di), Informazione, potere, libertà, cit., 83 ss.

pubblico ad un'informazione corretta ed imparziale. Per altro verso, con il superamento del monopolio pubblico (cui si è talvolta semplicemente sostituita una condizione di oligopolio privato) e l'avvento dei *media* non tradizionali, le pressioni concorrenziali si sono fatte sempre più intense e il principale criterio regolatore del comportamento degli operatori dell'informazione è risultato essere quello del profitto economico piuttosto che quello dell'interesse pubblico. Anche l'attività di informazione relativa ad eventi giurisdizionali non si è sottratta al paradigma imperante della commodification ed il processo si è trasformato in un prodotto facilmente confezionabile per il mercato editoriale e per il palinsesto televisivo in particolare²⁷. Di qui una tensione crescente, derivante da un lato dalla difficoltà di coniugare i requisiti di serietà e correttezza della cronaca giornalistica con la pressione degli indici d'ascolto ed i tempi imposti dal mercato dell'informazione; dall'altro, dalla relazione perversa che è venuta a determinarsi in molti sistemi tra la « spettacolarizzazione » della giustizia e la ricerca di protagonismo mediatico da parte di alcuni « signori del diritto »²⁸

Diverse sono le tecniche adottate nei vari sistemi per assicurare il contemperamento tra la libertà d'informazione, l'ordinato svolgimento dei processi e la tutela dei soggetti coinvolti²⁹. Assumendo una prospettiva comparatistica (in chiave diacronica e sincronica) è possibile identificare tre principali modelli, i quali maggiormente hanno influenzato tanto la redazione dell'art. 10 della Convenzione, quanto la sua applicazione ad opera della Corte di Strasburgo.

i) Da un lato vi è il modello tradizionale della common law inglese³⁰. Esso è un modello imperniato su una logica di tipo repressivo-sanzionatorio, emblematicamente iscritta nell'istituto del contempt of court, alla stregua del quale si esclude che i mass media possano interferire con un procedimento in corso, diffondendo notizie o esprimendo commenti atti a turbare la serenità o l'imparzialità del giudizio³¹. Sottesa a questo modello è un'idea della giu-

²⁷ Cfr. ad es. M.J. Geragos, The Thirteenth Juror: Media Coverage of Supersized Trials, in 39 Loyola L.A. L. Rev. 1167, 1179 (2006); M. Catino, Il circo mediatico-giudiziario. Da Marta Russo al caso di Cogne, in Probl. inf., 2003, 515; C. Guarnieri, La giustizia tra politica e media, in Mulino, 2008, 34.

permetto di rinviare a G. RESTA, *Trial by Media as a Legal Problem. A Comparative Analysis*, Napoli, 2009.

²⁸ Su questi aspetti v. G. RESTA, I nuovi oracoli della giustizia: processi mediatici e laicità del diritto, cit., 127 ss.; M. LEMONDE, Justice and the Media, cit., 706 ss.; V.M. CAFERRA, Il magistrato senza qualità, Roma-Bari, 1996, 97 ss.

²⁹ Per un'analisi comparatistica mi

³⁶ In tema v. ad es. J.R. Spencer, Le rêle des médias dans les procédures judiciaires: approche comparative, in Centre Français de Drott Comparé (a cura di), La présomption d'innocence en droit comparé, Paris, 1998, 86 ss.; I. Cram, A Virtue Less Cloistered, cit., 78 se

³¹ Per riferimenti alla categoria del contempt in common law e nella disciplina legislativa del 1981, v. I. CRAM, Reconciling fair trial interests and the informed

stizia come « cloistered virtue », come ideale da raggiungere all'interno di un luogo chiuso ed impermeabile all'influenza dell'opinione pubblica³²

Quest'approccio ha lasciato tracce indelebili nel testo dell'art. 10, secondo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nella prima ed originaria versione tale disposizione non conteneva la clausola di salvaguardia relativa alla protezione della « autorità e dell'imparzialità del giudiziario » come ragioni legit-time di restrizione della libertà di stampa³³. Fu proprio la delegazione inglese che pretese l'introduzione di quella regola per salvaguardare l'istituto tradizionale del criminal contempt of court, il quale aveva un'origine risalente ed un ruolo ormai consolidato in quell'ordinamento giuridico ed al quale non si sarebbe potuto agevolmente rinunziare in nome di un'accezione rigorosa della libertà d'espressione³⁴. Esso ha anche direttamente influenzato lo sviluppo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. È ben noto infatti come la prima importante decisione sul tema dell'informazione giudiziaria avesse preso le mosse da un procedimento penale promosso dalle autorità inglesi a seguito della pubblicazione di un articolo di giornale suscettibile di interferire con un procedimento in corso in materia di responsabilità civile per i danni causati dal talidomide³⁵. La Corte ritenne che, pur esistendo scopi legittimi e previsione di legge, in base al criterio della proporzionalità tra mezzi e scopi, affermò la violazione della libertà di espressione protetta dall'art. 10, enfatizzando il ruolo di « cane da guardia » della democrazia degli organi di informazione³⁶.

ii) Questo primo modello culturale, incentrato sulla protezione dell'autorità del giudiziario contro le interferenze della stampa, fu inizialmente trapiantato negli Stati Uniti e recepito nella Sect. 17 del *Judiciary Act* del 1789³⁷, ma progressivamente battuto in breccia dalle decisioni «libertarie» (almeno in questa materia) della c.d. Roosevelt Court³⁸. Applicando il criterio del «clear and present danger »³⁹, la Corte Suprema sancì nell'immediato dopo-

scrutiny of public power? An analysis of the United Kingdom's contempt of court laws, in Il rapporto tra giustizia e mass media, cit., 63 ss.

32 Cfr. I. CRAM, A Virtue Less Cloiste-

red, cit., passim.

33 Su tale clausola vedi ad es. R. Er-GEC, La liberté d'expression, l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, in Rev. trim. dr. h., 1993, 13 ss.

34 Tale circostanza è ricordata nell'opinione dissenziente dei giudici Wiarda, Cremona e altri nella decisione Eur. Ct. H.R., 26 aprile 1979, App. n. 6538/74, Sunday Times v. United Kingdom, § 2.

35 Cfr. C.J. MILLER, The Sunday

Times Case, 37 Modern L. Rev. 96

Eur. Ct. H.R., 26 aprile 1979, cit.; per un'analisi dettagliata della decisione v. H. FENWICK e G. PHILLIPSON, Media Freedom under the Human Rights Act, cit.,

37 In tema cfr. W. Nelles e C. Weiss KING, Contempt by Publication in the United States to the Federal Contempt Statute, 28 Col. L. Rev. 401 (1928).

³⁸ Per una disamina dettagliata mi permetto di rinviare a G. RESTA, Trial by Media as a Legal Problem, cit., 62 ss.

39 Su cui v. D.G. BARNUM, The Clear and Present Danger Test in Anglo-Ameri-

guerra l'irrimediabile contrasto tra l'istituto del contempt by publication e la garanzia costituzionale della libertà di stampa di cui al Primo Emendamento della Costituzione federale⁴⁰. Per effetto di queste pronunzie — sistematicamente e fieramente avversate dal giudice Frankfurter — è venuto a delinearsi nel contesto USA un modello radicalmente contrapposto a quello inglese ed incentrato sull'idea della illimitata libertà dei media di informare il pubblico circa l'amministrazione della giustizia; una libertà non suscettibile di restrizioni né a carattere preventivo né successivo, né civili né penali, e perciò quasi sempre a destinata a prevalere, in caso di conflitto, rispetto all'interesse ad un processo equo (come tristemente testimoniato dalla frequenza e gravità dei casi di trial by media)41. La peculiarità di tale modello sta dunque in una chiara scelta di campo a favore del valore della libertà di stampa, affidandosi la tutela degli interessi con essa configgenti, ed in particolare l'interesse ad un processo equo, alle tecniche rimediali adottate a protezione dell'imparzialità dei componenti della giuria: dall'esame preventivo dei giurati, alle istruzioni del giudice, all'isolamento dell'intera giuria, sino alle impugnazioni per prejudicial publicity⁴². Se il modello USA può ritenersi contrapposto rispetto a quello inglese tradizionale, cionondimeno esso non ha mancato di influenzare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. È ben noto, innanzitutto, come in termini generali la Corte, sin dal caso $Lingens\ c.\ Austria^{43}$, abbia assunto la giurisprudenza della Corte Suprema USA a modello di riferimento nei casi in materia di libertà di stampa, riconoscendo ai mezzi di informazione un ruolo cruciale nel quadro delle tecniche di controllo del potere pubblico⁴⁴. Anche sul terreno dell'informazione giudiziaria l'approccio statunitense è stato considerato con attenzione e talora fatto proprio, seppure in misura parziale e con numerosi adattamenti, dalla Corte di Strasburgo⁴⁵.

can and European Law, in 7 San Diego Int'l L. J. 263 (2006).

⁴⁰ Cfr. in particolare Bridges v. California, 314 U.S. 274 (1941); Pennekamp v. Florida, 328 U.S. 331, 354 (1946); Craig v. Harney, 331 U.S. 367, 389 (1947).

41 Cfr. G. Phillipson, Trial by media and U.S. law: the betrayal of the First Amendment, in Il rapporto tra giustizia e mass media, cit., 91 ss.

⁴² Da ultimo si veda l'importante decisione — che tuttavia conferma la rara efficacia di tali tecniche di protezione — della Corte Suprema del 24 giugno 2010, nel caso Skilling v. US, originato dalla vicenda Enron. Sulle misure di « neutralizzazione » della prejudicial publicity v. M. Chester. Man, OJ and the Dingo: How Media Publi-

city for Criminal Jury Trials is Dealt with in Australia and America, in 45 Am. J. Comp. L. 109 (1997).

43 Eur. Ct. H.R., 8 luglio 1986, App. n. 9815/82, Lingens v. Austria. In proposito v. V. Zeno-Zencovich, Tutela della reputazione e manifestazione del pensiero nella Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo. Una sentenza della Corte europea che farà discutere, in Foro it., 1987, IV, c. 50.

44 Cfr. R. Errera, Freedom of Speech in Europe and in the USA, cit., 25 ss.

45 In tema v. I. CRAM, Criminal Contempt, Article 1 and the First Amendment - A Case for Importing Aspects of US Free Speech Jurisprudence?, in Maastricht J. Eur. & Comp. L., 7, 2000, 244 ss., 262.

iii) L'ultimo modello, che rappresenta il terzo referente culturale della giurisprudenza della Corte, è quello europeo-continentale⁴⁶. Si tratta di un modello sviluppatosi, a differenza dei primi due, in un contesto incentrato su un sistema processuale di stampo prevalentemente inquisitorio e connotato dall'assenza di una giuria interamente laica. Ciò spiega perché esso sia da un lato imperniato sul paradigma del segreto (e sulle varie tecniche repressivosanzionatorie volte ad assicurarne il rispetto)⁴⁷ e dall'altro non si avvalga tanto di strumenti tesi a garantire l'imparzialità del giudizio, quanto soprattutto il rispetto dei diritti della personalità degli individui coinvolti in un procedimento giurisdizionale. L'assenza di una giuria interamente laica sposta infatti il centro dell'attenzione dal conflitto tra free press e fair trial a quello tra free press e personality interests⁴⁸. Questo è proprio uno dei punti di maggior distanza culturale tra l'approccio continentale e quello della common law (almeno nella sua versione statunitense): mentre i sistemi di derivazione inglese si preoccupano soprattutto di Verfahrensschutz, ossia della protezione del processo rispetto alle interferenze dei media, quelli a matrice continentale dedicano ampia e sotto alcuni profili assorbente — attenzione al carattere di Personenschutz, ossia alla salvaguardia dei valori fondamentali della persona posti in pericolo da un'incontrollata pubblicità mediatica.

4. Il problema del rapporto tra giustizia e mass media nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

La consapevolezza della pluralità di approcci possibili al tema della regolazione dell'attività informativa interferente con procedimenti giudiziari ed in particolare la distinzione tra i tre modelli appena ricordati può risultare d'ausilio nell'analisi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Essa si compone di un numero considerevole di pronunzie e affronta numerosi temi, tutti densi di implicazioni per lo sviluppo del diritto interno. Ad uno sguardo d'insieme su tale giurisprudenza emerge che sono almeno cinque le questioni fondamentali affrontate dalla Corte⁴⁹. La prima concerne gli effetti delle campagne di stampa e della pubblicità mediatica sulle garanzie dell'equo processo di cui all'art. 6 CEDU. La seconda ha ad oggetto la violazione della presunzione di innocenza, di cui al secondo comma dell'art. 6, determinata da dichiarazioni e conferenze stampa rilasciate da autorità inquirenti ed organi di po-

 ⁴⁶ Cfr. J. Bornkamm, Pressefreiheit und Fairneβ des Strafverfahrens, cit.; M. Lemonde, Justice and the Media, cit., 691 ss.
 47 M. Lemonde, Justice and the Media, cit., 691 ss.

⁴⁸ G. RESTA, Trial by Media as a Legal Problem, cit., 39 ss.

⁴⁹ G. Resta, op. ult. cit., 147 ss.

lizia prima dell'accertamento giudiziale della colpevolezza di una persona sospettata di un reato. La terza concerne la legittimità delle restrizioni della libertà di stampa adottate in funzione della garanzia dell'autorità e dell'imparzialità del giudiziario. La quarta ha ad oggetto specificamente il rapporto tra libertà d'espressione e tutela del segreto. La quinta, invece, attiene al conflitto tra la tutela della personalità dell'indagato e la libertà di stampa.

Ovviamente non mi è possibile in questa sede affrontare nel dettaglio ciascuno dei vari punti appena indicati e rinvio per una disamina articolata delle pronunzie della Corte di Strasburgo alle molte ricerche già pubblicate in materia da autori italiani e stranieri⁵⁰. Vorrei però evidenziare alcune tendenze a carattere generale che si evincono dall'osservazione della giurisprudenza della Corte.

5. Campagne di stampa, diritto all'equo processo e presunzione di non colpevolezza.

Innanzitutto in ordine al rapporto tra l'art. 10 e l'art. 6 mi pare che debba essere sottolineata la rilevanza della posizione assunta dalla Corte europea, la quale, sin dalla decisione Allenet de Ribemont c. Francia, ha proposto una lettura particolarmente ampia, articolata e moderna del contenuto della garanzia della presunzione di innocenza la Corte di Strasburgo ha condannato la Francia a risarcire i danni morali e materiali subiti da un privato a seguito delle dichiarazioni rese agli organi di informazione dal Ministro dell'Interno e da alti ufficiali di polizia circa la sua responsabilità come mandante dell'omicidio di un noto parlamentare francese la conferenza stampa si era svolta alcuni giorni prima dell'arresto del soggetto, il quale dopo pochi mesi fu rimesso in libertà e scagionato da tutte le accuse. L'aspetto più significativo della pronunzia risiede nell'affermazione per cui la presunzione di innocenza può essere violata non soltanto da organi giurisdizionali e nel quadro di un processo

Traité de droit européen des droits de l'homme, cit., 187 ss.; W. PEUKERT, Sub Art. 6, in Europäische MenschenRechtsKonvention. EMRK-Kommentar, a cura di J.A. Frowein e W. Peukert, Kehl, 1996, 285 ss.; M. Chiavario, I rapporti giustizia-« media », cit.; A. Tamietti, Processo e massmedia nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in Dir. pen. proc., 2002, 377 ss.; M. Desalvia, Trasparenza della giustizia: equità del procedimento, presunzione di innocenza e informazione del pubblico. Dove collocare il punto di equilibrio?, in Riv. int. dir. uomo, 1993, 608 ss.

⁵¹ Cfr. J.F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l'homme, cit., 190; R. Badinter, La présomption d'innocence, histoire et modernité, in Études offertes à Pierre Catala: Le droit privé français à la fin du XX^e Siècle, Paris, 2001, 133 ss. P.P. Paulesu, La presunzione di innocenza, tra realtà processuale e dinamiche extraprocessuali, in A. Balsamo-R.E. Kosto-RIS, a cura di, Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Torino, 2008, 125, 129 ss.

⁵² Eur. Ct. H.R., 10 febbraio 1995, App. n. 15175/89, Allenet de Ribemont v. France.

conclusosi con una condanna (come asserito dal Governo francese), ma anche da altre autorità pubbliche ed indipendentemente dall'esito del procedimento⁵³. La Corte non esclude che gli organi procedenti possano informare il pubblico circa le attività d'indagine, anzi afferma che questa attività è coperta dall'art. 10 della Convenzione, ma precisa anche che tali comunicazioni dovranno essere compiute « con tutta la discrezione e tutto il riserbo che il rispetto della presunzione di innocenza impone »⁵⁴.

Tale decisione non è rimasta isolata. Non soltanto ad essa hanno fatto seguito altre pronunzie, che hanno confermato ed ulteriormente ampliato i principî affermati nel caso Allenet⁵⁵, ma la stessa Raccomandazione del Consiglio d'Europa (2003)13 sulla diffusione di informazioni relative a procedimenti penali ha stabilito che « opinions and information relating to on-going criminal proceedings should only be communicated or disseminated through the media where this does not prejudice the presumption of innocence of the suspect or accused » (Principle n. 2). Soprattutto, i principi affermati dalla Corte hanno trovato terreno fertile nel circuito giurisprudenziale nazionale, dove si è proposta una lettura ancora più ampia della presunzione di innocenza, estendendo tale garanzia anche al piano delle relazioni tra privati e segnatamente nei rapporti tra i mass media e la persona accusata di un reato. Un ruolo importante è stato svolto in particolare dalla giurisprudenza tedesca⁵⁶, ma soluzioni altrettanto innovative sono state adottate in via legislativa in Francia e in Austria⁵⁷. In tutti questi sistemi si è esplicitamente riconosciuto che può esservi una violazione della presunzione di innocenza da parte dei mass media anche nel caso in cui l'individuo, ad esito del giudizio principale, venga effettivamente condannato per il reato del quale era stato chiamato a rispondere di fronte al foro dell'opinione pub-

Heinrich Hubmann zum 70. Geburtstag, Frankfurt am Main, 1985, 241 ss., 250.

⁵³ Cfr. E. Brems, Conflicting Human Rights: An Exploration in the Context of the Right to a Fair Trial in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in Human Rights Q., 2005, 294, 312-313.

⁵⁴ Eur. Ct. H.R., 10 febbraio 1995,

V. ad es. Eur. Ct. H.R., 28 gennaio 2005, App. ns. 48173/99-48319/99, Y.B. and others v. Turkey; Eur. Ct. H.R., 12 febbraio 2007, App. n. 13583/02, Pandy v. Belgium; Eur. Ct. H.R., 30 settembre 2009, App. ns. 75109/01-12639/02, Viorel Burzo v. Romania; Eur. Ct. H.R. 4 ottobre 2010, App. n. 40984/07, Fatullatev v. Azerbaijan.

Per alcuni riferimenti v. K. KÜHL, Persönlichkeitsschutz des Tatverdächtigen durch die Unschuldsvermutung, in Beiträge zum Schutz der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Leistungen. Festschrift für

⁵⁷ In Francia si è proceduto tramite una novella del Codice civile: dopo l'art. 9, concernente il diritto al rispetto della vita privata, si è introdotto un nuovo articolo, l'art. 9-1, il quale sancisce il diritto al rispetto della presunzione di innocenza (anche nei rapporti interprivati). Si prevede poi nella stessa norma che il giudice possa adottare misure d'urgenza a tutela del siffatto diritto, fatta salva la pretesa al risarcimento dei danni. In Austria si è invece modificato il Mediengesetz, riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni - nei limiti di 20.000 euro — a ciascun individuo il quale, sospettato di aver commesso un reato, ma non ancora condannato con sentenza definitiva, sia stato pubblicamente presentato come colpevole o autore del fatto e non soltanto come sospetto (art. 7b).

blica. La verità dell'addebito, dunque, non produce effetto scriminante: ciò che si intende tutelare, infatti, non è la reputazione, quanto l'interesse a che una persona non sia soggetta a giudizi affrettati da parte dei *mass media* prima che la sua responsabilità sia stata accertata nel rispetto di tutte le garanzie di legge da parte di una corte giudiziaria.

Si tratta dunque di un primo sviluppo importante dell'esperienza in materia di libertà di informazione, il quale appare gravido di conseguenze anche per l'ordinamento italiano. Esso infatti potrebbe offrire una via d'uscita prettamente civilistica all'aspro conflitto tra giustizia e mass media⁵⁸, libera da tutti i limiti, i pericoli e i condizionamenti dell'approccio repressivo-sanzionatorio, sempre abbracciato con eccessiva confidenza — basti ricordare, tra i più chiari esempi, il disegno di legge Alfano sulle intercettazioni⁵⁹ — da parte del nostro legislatore⁶⁰.

6. Libertà d'informazione e tutela del segreto.

Un altro aspetto importante che emerge dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in particolare in materia di conflitto tra segreto istruttorio e libertà di stampa, è la diversificazione tra procedimenti di immediato interesse pubblico e questioni attinenti per lo più alla cronaca quotidiana e a vicende di limitata rilevanza generale⁶¹.

Apparentemente la Corte muove dall'affermazione di un principio forte ed inflessibile di tutela della libertà d'espressione. In tre pronunzie importanti, rese nei casi Dupuis c. Francia⁶², Du Roy e Malaurie c. Francia⁶³ e Fressoz e Roire c. Francia⁶⁴, i giudici di Strasburgo hanno adottato una lettura piuttosto restrittiva del margine d'apprezzamento nazionale e posto in essere uno scrutinio incivisivo sulle scelte operate dall'ordinamento francese, affermando la sussistenza di una violazione dell'art. 10 per effetto delle sanzioni applicate ai giornalisti per divulgazione di atti coperti da segreto. Questi tre casi avevano ad oggetto questioni di evidente rilevanza ed interesse pubblico: il caso Dupuis era relativo allo scandalo sugli ascolti illeciti disposti dall'amministrazione Mitte-

⁵⁸ In tema cfr. la penetrante analisi di G. Tucci, *Processi mediatici*, cit., 121 ss.

⁵⁹ D.d.l. n. 1415/2008, Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

⁶⁰ Esprime scetticismo nei confronti di questo approccio L. MARAFIOTI, Processi penali by media: un circolo vizioso?, in Il rapporto tra giustizia e mass media, cit., 114 ss.

 $^{^{61}\,}$ Riassumo qui un'analisi svolta con maggiore dovizia di argomentazioni in G.

Resta, Trial by Media as a Legal Problem, cit., 163 ss.

⁶² Eur. Ct. H.R., 7 giugno 2007, App. n. 1914/02, *Dupuis and others v. France* (la decisione può leggersi in traduzione italiana in questa *Rivista*, 2007, 741).

⁶³ Eur. Ct. H.R., 3 ottobre 2000, App. n. 34000/96, Du Roy and Malaurie v. France.

⁶⁴ Eur. Ct. H.R., 21 gennaio 1999, App. n. 29183/95, Fressoz and Roire v. France.

rand; il caso Fressoz si inseriva in un momento di forte tensione sociale tra lavatori e padronato ed aveva ad oggetto la pubblicazione dei dati relativi al reddito dell'amministratore delegato di una grande impresa; il caso Du Roy e Malaurie concerneva accuse di corruzione e appropriazione indebita rivolte al presidente di un importante istituto di edilizia convenzionata. Però in un altro caso, Turancheau e Julie c. Francia la Corte non esita ad affermare la conformità con l'art. 10 delle condanne inflitte ad alcuni giornalisti⁶⁵. L'apparente contrasto si spiega con la considerazione che in questa ipotesi le accuse rivolte ai due soggetti, due ragazzi di giovane età, erano relative a fatti di ben limitata rilevanza generale e concernevano vicende certamente tragiche (si trattava di un omicidio a sfondo passionale), ma appartenenti per lo più alla sfera della vita privata e sentimentale. Poiché l'art. 10 deve essere coordinato con il rispetto della presunzione di innocenza e poiché non si trattava di questioni rilevanti per il dibattito pubblico, ma di semplice cronaca nera, afferma la Corte, le misure adottate dalla Francia a salvaguardia del segreto istruttorio non avrebbero potuto ritenersi ingiustificatamente lesive del diritto d'informazione 66. Riemerge dunque, anche in questo caso, non soltanto la rilevanza intersoggettiva del valore della presunzione di innocenza, ma anche la particolare propensione della corte a non demandare completamente al sistema dei mass media la valutazione di ciò che risulta di interesse pubblico, esercitando un sindacato attento sull'effettivo valore sociale delle notizie.

7. Il conflitto tra la libertà d'informazione e i diritti della personalità.

L'ultimo tassello del quadro che qui si intendeva schematicamente presentare attiene al rapporto tra libertà di informazione e protezione dei beni della personalità di individui coinvolti in procedimenti giurisdizionali⁶⁷. Molteplici sono i casi decisi dalla Corte negli ultimi anni.

⁶⁵ Eur. Ct. H.R., 24 novembre 2005, App. n. 53886/00, Tourancheau and July v. France.

ridictions. En effet, celles-ci ont souligné les conséquences néfastes d'une diffusion de l'article incriminé sur la protection de la réputation et des droits de A. et de B. et de leur présomption d'innocence, ainsi que sur l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire » (§ 76).

67 Anche su questo tema possono trovarsi più dettagliati riferimenti bibliografici e giurisprudenziali in G. Resta, Trial by Media as a Legal Problem, cit., 167 ss.

⁶⁶ La corte osserva, in particolare, che «l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du déroulement d'une procédure pénale et sur la culpabilité des personnes mises en examen, alors que l'instruction judiciaire n'était pas terminée, n'était pas de nature à l'emporter sur les considérations invoquées par les ju-

Innanzitutto meritano di essere ricordate le pronunzie rese sulla base dell'art. 8 della Convenzione. La corte è stata più volte investita dei ricorsi promossi da soggetti sospettati o accusati di un reato, i quali lamentavano una violazione della propria sfera privata da parte dei mass media. In un primo gruppo di casi è stata affermata la responsabilità diretta dello stato per avere diffuso foto segnaletiche in difetto dei presupposti di legge⁶⁸, o per avere invitato i giornalisti all'interno di commissariati di polizia ed aver loro consentito di scattare e pubblicare fotografie di persone in stato di fermo⁶⁹. In un secondo gruppo di casi, è stata sancita la responsabilità dello stato per violazione dell'obbligo positivo di protezione della riservatezza: questo sia nelle ipotesi — su cui si tornerà in seguito — di diffusione attraverso gli organi di stampa del contenuto di intercettazioni telefoniche non inerenti i procedimenti giurisdizionali in corso⁷⁰, sia in quelle di pubblicazione dell'immagine di persone sottoposte ad indagini all'interno di articoli di giornale⁷¹. La Corte ha in quest'ambito opportunamente ribadito il principio per cui il diritto al rispetto della vita privata, specie sotto il profilo del controllo sulla circolazione dell'immagine, non è soggetto ad automatica compressione per il semplice fatto che la persona sia indagata o accusata di un reato. È necessario invece accertare, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 8 co. 2, se tale restrizione sia giustificata e proporzionata, venendo a tal scopo in rilievo — tra gli altri elementi — la qualità dei soggetti coinvolti (grado di notorietà), il tipo di illecito in questione e il contributo della notizia ad un dibattito di interesse generale per la società 72

In secondo luogo, assumono un rilievo cruciale le pronunzie rese su ricorsi proposti ex art. 10. Alcune delle decisioni più interessanti hanno ad oggetto il conflitto tra l'interesse all'anonimato di una persona sospettata o accusata di un reato e la libertà d'informazione. Il compito della Corte non è affatto semplice in questi casi, sia perché è chiamata ad operare un bilanciamento tra interessi di primario rilievo, sia perché non sussiste sul punto un orientamento condiviso degli stati membri: alle posizioni più liberali nei confronti dei media assunte da paesi come la Francia, il Belgio, o l'Italia, si contrappone un approccio più restrittivo, incentrato sul rigoroso rispetto dei diritti della personalità e della presunzione di innocenza, fatto proprio ad esempio dalla Germa-

⁶⁸ Eur. Ct. H.R., 11 gennaio 2005, App. n. 50774/99, Sciacca v. Italy.

⁶⁹ Eur. Ct. H.R., 24 maggio 2009, App. n. 42716/02, Toma v. Romania. ⁷⁰ V. infra, par. 8.

⁷¹ Eur. Ct. H.R., 17 gennaio 2007, App. n. 71678/01, Gourguenidze v. Georgia.

⁷² Si veda ad es. Eur. Ct. H.R., 17 gennaio 2007, App. n. 71678/01, Gourguenidze v. Georgia, par. 55-63; Eur. Ct. H.R., 24 maggio 2009, App. n. 42716/02, Toma v. Romania, par. 90.

nia e dall'Austria. Non sorprende, dunque, che alcune delle decisioni più interessanti traggano origine da azioni proposte contro i suddetti stati da parte di giornalisti condannati in sede penale o civile per avere divulgato il nome o l'immagine di persone sottoposte a procedimento penale. Nel caso austriaco, il testo di riferimento è il *Mediengesetz*, il cui art. 7a prevede che il nome e l'immagine di un individuo, sospettato o vittima, non possano — in linea di principio e fatti salvi gli ulteriori criteri prefissati dalla norma — essere pubblicati « ogniqualvolta ciò determini la lesione di interessi meritevoli di tutela del soggetto e non sussista un interesse pubblico prevalente, in considerazione dello status dell'individuo o di altre circostanze » 73. Per quanto concerne la Germania, invece, le regole in materia di anonimato sono essenzialmente di fonte giurisprudenziale 74.

Piuttosto che indulgere in una disamina dettagliata delle varie pronunzie della Corte relative al Mediengesetz austriaco, già discusse in altra sede 75, conviene far cenno alla recente ed importante decisione della Grand Chamber nel caso Axel Springer AG c. Germania 76. Essa, infatti, sembra costituire — in uno con la parallela pronunzia Von Hannover c. Germania $(n. 2)^{77}$ — il nuovo « decalogo » europeo in materia di limiti della libertà di stampa. La controversia, come detto, trae origine dall'applicazione delle regole pretorie concernenti i limiti di legittimità della cronaca giudiziaria. Nella specie, il quotidiano « Bild » aveva pubblicato due articoli relativi all'arresto e poi alla condanna in primo grado di un noto attore per possesso a scopo di uso personale di una modica quantità di sostanze stupefacenti. L'attore, assurto a notorietà per il ruolo di commissario di polizia impersonato in una fortunata serie televisiva, era stato fermato e perquisito durante l'Oktoberfest di Monaco da alcuni agenti in borghese, i quali erano stati insospettiti da alcuni gesti inequivocabili compiuti all'uscita del bagno pubblico. Interpellate le autorità di polizia e l'ufficio della procura responsabile dei rapporti con la stampa, i giornalisti avevano pubblicato un primo resoconto della

73 Per riferimenti v. E. SWOBODA, Das Recht der Presse. Handbuch für die Praxis, Wien, 1997, 64; G. RESTA, Trial by Media as a Legal Problem, cit., 133-135.

⁷⁴ In particolare BGH, 7 dicembre 1999, in Neue Juristische Wochenschrift 2000, 1036; BGH, 15 novembre 2005, in Neue Juristische Wochenschrift, 2006, 599; cfr. G. Müller, Probleme der Gerichtsberichterstettung, in Neue Juristische Wochenschrift, 2007, 1617.

The Eur. Ct. H.R., 14 febbraio 2006, App. n. 10520/02, Verlagsgruppe News GmbH v. Austria; Eur. Ct. H.R., 11 gennaio 2000, App. n. 31457/96, News Ver-

lags GmbH & Co. KG v. Austria; Eur. Ct. H.R., 22 maggio 2007, App. n. 26606/04, Falter Zeitschriften GmbH v. Austria; Eur. Ct. H.R., 10 aprile 2012, App. n. 34702/07, Standard Verlags GmbH v. Austria. Una discussione delle prime due pronunzie puè trovarsi in G. RESTA, Trial by Media as a Legal Problem, cit., 170 ss.

⁷⁶ Eur. Ct. H.R., 7 febbraio 2012, App. n. 39954/08, Axel Springer AG v. Germany

⁷⁷ Eur. Ct. H.R., 7 febbraio 2012, App. ns. 40660/08 e 60641/08, Axel Springer AG v. Germany.

vicenda, corredato da nome ed immagini dell'attore, poi seguito da un secondo articolo relativo allo svolgimento del dibattimento e alla condanna. Promossa azione civile ai sensi dei §§ 823 e 1004 del BGB per violazione del diritto generale della personalità, i tribunali tedeschi avevano in tutte le istanze condannato la società Axel Springer, editrice del quotidiano «Bild», al risarcimento dei danni e alla cessazione della pubblicazione degli articoli incriminati. Applicando i criteri elaborati da una stratificata giurisprudenza e formalizzati dal Bundesgerichtshof⁷⁸, i giudici erano giunti alla conclusione che il diritto di cronaca dovesse retrocedere rispetto al diritto della personalità (sub specie di diritto all'anonimato) in quanto: a) la notorietà dell'attore era limitata soltanto al ruolo ricoperto nelle serie televisive e non si estendeva ad altri aspetti; b) l'illecito per il quale era stato instaurato procedimento penale non destava particolare allarme sociale ed era piuttosto comune nel mondo dello spettacolo; c) le conseguenze della pubblicazione per la sfera della personalità erano particolarmente gravi; d) benché la notizia fosse stata ottenuta in maniera lecita, attraverso l'interpello delle autorità pubbliche, i giornalisti avrebbero dovuto comunque operare un bilanciamento tra gli interessi coinvolti, dando la precedenza alla tutela della personalità. Investita del ricorso proposto dalla società editrice, la Corte emette una pronunzia di condanna della Germania, deliberando con una maggioranza di 12 giudici contro 5. La decisione verte ovviamente sul problema della « necessità » delle restrizioni della libertà d'informazione alla luce dei criteri fissati dall'art. 10 c. 2 della Convenzione. Il collegio ribadisce l'esigenza di accordare un certo « margine di discrezionalità » agli organi nazionali a condizione che siano rispettati i criteri posti dalla giurisprudenza di Strasburgo. L'importanza di questa decisione deriva proprio dall'aver formalizzato in maniera puntuale e dettagliata — parallelamente a quanto affermato nel caso Von Hannover c. Germania (n. 2) — tali criteri valutativi per le ipotesi di conflitto libertà d'informazione (nella specie relativa a procedimenti giudiziari) e tutela della personalità⁷⁹. Essi sono: a) il contributo del messaggio ad un dibattito di interesse pubblico; b) la notorietà della persona e il tipo di attività oggetto della pubblicazione; c) il comportamento tenuto in precedenza dal soggetto e il grado di conoscenza della notizia; d) i metodi seguiti per il conseguimento dell'informazione

la sfera di riservatezza individuale qualora: (a) il reato per cui si procede non ha carattere bagatellare; (b) l'individuo in questione è una persona nota; (c) l'identità del sospettato è già di dominio pubblico.

⁷⁸ Secondo il BGH, 15 novembre 2005, cit., l'interesse all'anonimato è meritevole di tutela in quanto diritto della personalità. Tuttavia, l'interesse del pubblico ad essere informato circa l'identità dei soggetti coinvolti in procedimenti giurisdizionali puè giustificare una compressione del-

⁷⁹ Eur. Ct. H.R., 7 febbraio 2012, cit., par. 89 ss.

e la sua veridicità; e) contenuto, forma e conseguenze della pubblicazione; f) gravità delle sanzioni irrogate nei confronti dei media. I tribunali tedeschi, ad avviso della maggioranza dei giudici della Corte europea, non avrebbero fatto corretta applicazione di tali criteri. In particolare, la persona in esame doveva essere ritenuta una persona nota al grande pubblico, la quale peraltro aveva già rilasciato in precedenza interviste, e la notizia rivestiva un particolare interesse proprio in virtù del ruolo di commissario di polizia ricoperto nelle serie televisive; inoltre, benché l'illecito contestato non fosse particolarmente grave, le circostanze dell'arresto — che era avvenuto in pubblico e durante l'Oktoberfest — giustificavano uno specifico interesse della collettività ad essere informata; la notizia era stata ottenuta in maniera lecita e la sua provenienza dalle autorità inquirenti ne garantiva la veridicità; infine gli articoli in oggetto non violavano i parametri della correttezza e della continenza espressiva, mentre le sanzioni irrogate (divieto di pubblicazione) erano particolarmente gravi in quanto capaci di produrre un chilling effect. Di conseguenza, i margini di apprezzamento discrezionale dovevano ritenersi oltrepassati e le restrizioni della libertà d'informazione sproporzionate rispetto agli scopi legittimamente perseguiti.

Sarebbe erroneo ravvisare in tale pronunzia una radicale inversione di tendenza rispetto alla celebre giurisprudenza « Caroline » e l'adesione ad una prospettiva unilateralmente centrata sul valore della libertà d'informazione. Al contrario, l'attenzione prestata dalla Corte al bilanciamento in concreto degli interessi confliggenti sembra confermare il nucleo principale dell'orientamento tradizionale, consistente nella diversificazione del livello di protezione di una notizia in funzione del suo specifico contributo ad un dibattito di interesse generale.

A questo proposito è bene ricordare che, come vi sono casi nei quali la Corte ha affermato la precedenza del diritto di cronaca anche rispetto all'interesse all'anonimato di persone non note⁸⁰, così ve ne sono altri nei quali si è sancita — senza alcuna incertezza — la prevalenza dei diritti della personalità, sia pur relativi a individui assurti a grande notorietà. Particolarmente emblematico, a tal riguardo, è un caso norvegese, concernente la pubblicazione dell'immagine di una persona condannata per un gravissimo reato, che aveva sollecitato da lungo tempo l'attenzione dell'opinione pubblica⁸¹. Una donna, accusata dell'omicidio dei genitori, era stata letteralmente circondata dai media all'uscita del palazzo di giustizia, dopo avere ascoltato il proprio verdetto di condanna

⁸⁰ Eur. Ct. H.R., 13 marzo 2009, App. n. 3514/02, Eerikäinen and others v. Finland.

⁸¹ Eur. Ct. H.R., 16 aprile 2009, App. n. 34438/04, Egeland and Handseid v. Norway.

al massimo della pena. A seguito della pubblicazione di diverse fotografie, che la ritraevano in manette ed in uno stato di evidente sconvolgimento psichico, la donna aveva promosso un'azione per violazione del diritto all'immagine, basata su una norma dell'ordinamento norvegese che limita la pubblicazione del ritratto di una persona accusata di un reato, effigiata o fotografata nel corso del dibattimento o nelle immediate vicinanze del palazzo di giustizia. Condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria, i giornalisti propongono ricorso alla Corte di Strasburgo per violazione dell'art. 10. Il ricorso viene rigettato, sulla base della considerazione per cui l'interferenza con la libertà di stampa doveva ritenersi giustificata alla luce delle esigenze di tutela della vita privata e della dignità della persona. Secondo la Corte, infatti, la donna si trovava in uno stato di limitato auto-controllo, colpita sul piano emotivo e psicologicamente vulnerabile. La diffusione di queste immagini appariva pertanto particolarmente invasiva e lesiva delle più elementari esigenze di rispetto della dignità umana⁸².

Anche questa decisione ribadisce, dunque, come la celebre Von Hannover c. Germania (n. 1)⁸³, l'idea di una gerarchia intrinseca dei discorsi oggetto di protezione e della necessità di un sindacato nel merito circa la natura del messaggio e gli interessi da esso sacrificati⁸⁴. Alla prospettiva dell'insindacabilità dell'attività d'informazione operata dai media⁸⁵, la Corte preferisce una lettura diversa della libertà di stampa, la quale non viene vista come un contenitore vuoto e meritevole di tutela preferenziale a prescindere dai suoi reali contenuti, ma acquista un peso variabile, nel bilanciamento con gli interessi contrapposti, in funzione dello specifico contributo volta per volta apportato alla discussione pubblica su questioni di interesse generale⁸⁶.

8. La rilevanza della giurisprudenza della Corte di Strasburgo per il diritto interno.

Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, oggi dotata di particolare valore nell'ambito della gerarchia delle fonti, possono trarsi molteplici insegnamenti per una riflessione critica sullo stato del diritto interno. Mi limiterò in questa sede

 82 Eur. Ct. H.R., 16 aprile 2009, cit., par. 60-62.

83 Eur. Ct. H.R., 24 giugno 2004, App. n. 59320/00, Von Hannover v. Germany.

⁸⁴ Per una riflessione attenta e come sempre molto penetrante circa i presupposti e le implicazioni di tale approccio v. F. BIGNAMI, The Case for Tolerant Constitutional Patriotism: The Right to Privacy Before the European Courts, in 41 Cornell Int'l L. J., 211, 238 (2008).

85 Sulla quale v. in senso critico G. Phillipson, Trial by media and U.S. law, cit., p. 94 ss.

86 V. ancora su questo modello R. ER-RERA, Freedom of Speech in Europe and in the USA, cit.; H. FENWICK e.G. PHILLIPSON, Media Freedom under the Human Rights Act, cit. ad elencare tre questioni, le quali si pongono con particolare urgenza all'attenzione dell'osservatore italiano e che meriterebbero di essere ulteriormente approfondite.

Il primo tema che emerge con immediatezza è quello dell'illegittimità, alla luce dei criteri di Strasburgo, della prassi consistente nella pubblicazione delle trascrizioni, o sempre più spesso anche nella divulgazione integrale sulla rete Internet dei file audio, di intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria e non più coperte da segreto, ma aventi contenuto privato o coinvolgenti terze persone⁸⁷. Si tratta di una prassi deplorevole sia sul piano dell'etica professionale, sia su quello della tutela dei diritti delle persone, e sulla quale anche la Corte di Strasburgo è stata chiamata a pronunziarsi nel noto caso Craxi c. Italia (n. 2)⁸⁸. Esso ha ad oggetto l'azione promossa dagli eredi e prossimi congiunti di Craxi contro lo stato italiano per violazione dell'art. 8. Lamentavano i ricorrenti che, in occasione di alcuni processi penali a carico del noto politico, gli organi di stampa avessero divulgato in maniera illecita il contenuto di alcune conversazioni telefoniche a carattere personale, prive di alcuna connessione con i reati per i quali si procedeva. La Corte ha accolto tali domande, condannando l'Italia al risarcimento dei danni per violazione dell'obbligo positivo di protezione del diritto al rispetto della vita privata. Da un lato il collegio ha ribadito che «l'interesse del pubblico ad essere informato è circoscritto unicamente ai fatti correlati alle accuse mosse nei confronti dell'imputato » e non a vicende che rilevino soltanto per la sfera privata delle persone⁸⁹. Dall'altro ha stigmatizzato il comportamento dello stato italiano, il quale non soltanto non aveva adottato misure idonee a prevenire la diffusione esterna delle trascrizioni, ma non aveva neanche disposto un'inchiesta per accertare le responsabilità per la fuga di notizie e irrogare le opportune sanzioni.

Tale vicenda, si diceva, rappresenta soltanto la punta di un iceberg, la spia di una quotidiana violazione dei diritti fondamentali degli individui da parte delle imprese editoriali, le quali, dietro lo schermo della libertà di informazione, intendono esercitare il privilegio di pubblicare indiscriminatamente tutto ciò che circondi un procedimento in corso, indipendentemente dalla sua oggettiva rilevanza per il dibattito pubblico. In tal modo si pretende trasformare il gossip — prodotto di grandissimo valore commerciale ed esso stesso fonte di disciplinamento sociale — in un contributo rilevante al controllo democratico sull'esercizio del potere. Mentre i tentativi di riforma legislativa non hanno sin qui dato buona

⁸⁷ In tema, da ultimo, S. Lorusso, L'arte di ascoltare e l'investigazione penale tra esigenze di giustizia e tutela della privatezza, in Dir. pen. proc., 2011, 1397.

Eur. Ct. H.R., 17 luglio 2003, App.
 n. 25337/94, Craxi v. Italy (II).

⁸⁹ Eur. Ct. H.R., 17 luglio 2003, cit., par. 65.

prova di sé⁹⁰, si deve segnalare l'importante opera svolta dal Garante per la protezione dei dati personali, che è intervenuto in una pluralità di occasioni per richiamare gli organi di informazione al necessario rispetto delle regole sul trattamento dei dati nell'ambito della cronaca giudiziaria. Sia nel provvedimento generale del 2006⁹¹, sia in altre decisioni più recenti⁹², l'autorità ha sottolineato come il parametro fondamentale da osservare ai fini del giudizio sulla liceità delle pubblicazioni di intercettazioni sia quello della essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (art. 137, c. 3 del d.lgs. 196/2003; art. 6 del Codice di deontologia dei giornalisti)⁹³. Vista alla luce di tale criterio, la prassi giornalistica italiana in tema di intercettazioni risulta nella maggior parte dei casi ai margini della legalità.

Il secondo tema rilevante è quello della tutela dell'interesse all'anonimato rispetto alla cronaca giudiziaria. Come si è ricordato in precedenza, diversi ordinamenti europei muovono dal principio per cui la conoscenza dell'identità di un sospettato o di un imputato non rappresenta di per sé una questione di pubblico interesse, ma può diventarlo soltanto se, per la qualità del soggetto o il tipo di illecito, l'identificazione nominativa sia idonea a contribuire ad un dibattito di rilevanza generale. Chiaramente, tale opzione giuspolitica si basa sulla considerazione per cui, una volta che venga data ampia pubblicità alla notizia dell'apertura di un'indagine a carico di un individuo, o che costui sia pubblicamente indicato come sospetto, la stessa archiviazione o l'assoluzione nel merito - eventi ai quali generalmente è data una pubblicità minima in confronto con quella riservata allo stadio iniziale del procedimento — non sono mai in grado di eliminare completamente l'effetto di stigmatizzazione prodotto dalla notizia. Per questa ragione l'art. 8 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (2003)13 sulla diffusione di informazioni relative a procedimenti penali sottolinea l'esigenza di salvaguardare il diritto alla riservatezza di sospettati, accusati, condannati, vittime e testimoni, precisando che « debbano tenersi in particolare considerazione gli effetti pregiudizievoli che la divulgazione dei dati identificativi possano avere sulla sfera di tali persone». La Corte europea, come si è visto, ha posto diversi paletti per evitare che la

⁹⁶ V. ad es. G. GIOSTRA, Intercettazioni: un sacrosanto richiamo alla legalità e sciagurati propositi di riforma, in Quest. giust., 2009, 207.

⁹¹ Garante prot. dati, provv. 21 giugno 2006, in questa Rivista, 2007, 592, con un commento critico di G. Corrias Lucente, Le recenti prescrizioni del Garante sulla pubblicazione di atti di procedimenti penali e la cronaca giudiziaria. Rigide interferenze tra privacy e libertà d'informazione.

 ⁹² Garante prot. dati, provv. 7 giugno
 2007, doc. web n. 1421351; provv. 15 marzo
 2007, doc. web n. 1390923; provv. 17 gennaio
 2011, doc. web n. 1781826.

⁹³ Per un'attenta riflessione sulle posizioni assunte dal Garante per la protezione dei dati v. G. BUTTARELLI, L'esperienza del Garante per la protezione dei dati personali, in Il rapporto tra giustizia e mass media, cit., p. 179 ss.

tutela dell'interesse all'anonimato si rifletta negativamente, ed in maniera sproporzionata, sul diritto del pubblico ad essere informato. A questo riguardo i criteri fissati nel caso Axel Springer appaiono particolarmente ragionevoli e dovrebbero indurre a rimeditare in senso critico l'altra disdicevole prassi giornalistica italiana, la quale consiste nella pubblicazione sistematica dei dati identificativi delle persone sospettate o accusate di un reato (e talvolta anche delle vittime)⁹⁴, anche quando la notizia potrebbe essere resa — senza alcun vulnus per il dibattito d'interesse generale — omettendo il nome delle parti e ricorrendo a pseudonimi o abbreviazioni. A maggior ragione appare illegittima, alla luce dell'art. 8 della Convenzione, come interpretato dalla Corte europea, la pubblicazione dell'immagine di persone in stato di fermo o arresto, a meno che non sussistano idonee ragioni giustificative sul piano dell'essenzialità della notizia o comprovati fini di giustizia e polizia (v. anche art. 114, c. 6-bis c.p.p.; art. 8 c. 2 e c. 3 Codice di deontologia dei giornalisti). In questo senso appare perfettamente condivisibile l'orientamento del Garante per la protezione dei dati, che in varie occasioni ha affermato l'illiceità di tali forme di pubblicazione 95, mentre desta qualche perplessità — e probabilmente meriterebbe di essere rivista alla luce della giurisprudenza CEDU — la posizione espressa dalla Corte di cassazione, la quale ha sostenuto, argomentando a contrario dall'art. 114 c.p.p., che «la pubblicazione delle immagini di una persona privata della libertà personale deve ritenersi lecita senza, quindi, che la stessa possa considerarsi inessenziale rispetto all'informazione »96

Infine, il terzo e forse ancor più delicato tema è quello dei limiti della cronaca giudiziaria derivanti dal rispetto della presunzione di non colpevolezza. Le pronunzie della Corte, come si diceva, contengono indicazioni importanti in proposito; e la stessa Raccomandazione 2003(13) ribadisce in maniera estremamente chiara l'esigenza di subordinare la comunicazione o la diffusione di informazioni relative a procedimenti giudiziari al rispetto della presunzione di innocenza (Principio n. 2). La più recente giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di diffamazione e cronaca giudiziaria ha insistito molto su questo aspetto, sottolineando che, mentre rientra nel diritto di cronaca giudiziaria « riferire atti di inda-

Prassi più volte stigmatizzata dal Garante della protezione dei dati personali: cfr. provv. 2 aprile 2009, doc. web n. 1605613; provv. 8 aprile 2009, doc. web n. 1610028; provv. 13 ottobre 2008, doc. web n. 1563958.

⁹⁵ Cfr. in particolare Garante prot. dati, provv. 18 maggio 2012, doc. web n. 1900914, che ha ritenuto illecita la di-

vulgazione, nell'ambito della trasmissione televisiva «In presa diretta», delle immagini dell'arresto di alcune persone effettuato dal ROS dei Carabinieri nella loro abitazione; provv. 28 settembre 2005, web doc. n. 1179791; provv. 26 novembre 2003, doc. web n. 1053631.

96 Cass. civ., 19 marzo 2008, n. 7261.

gini e atti censori provenienti dalla pubblica autorità », non è invece consentito ai giornalisti « effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività». Ciò in quanto l'opera giornalistica che prospetti ed anticipi in chiave colpevolista l'evoluzione e l'esito di indagini ufficiali né iniziate né concluse, finirebbe per proporre ai consociati « un processo agarantista, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione » 97. Questa prospettiva appare senz'altro condivisibile e si colloca in una linea di continuità con le affermazioni della Corte europea nel caso Worm c. Austria⁹⁸. Ciò che desta qualche perplessità anche alla luce delle posizioni assunte dalla Corte di Strasburgo in tema di art. 10 — è la perdurante tendenza del nostro ordinamento ad affrontare la questione del controllo dei processi mediatici prevalentemente attraverso il diritto penale. Preferibile parrebbe, invece, una strategia alternativa, incentrata piuttosto sul ricorso alle tecniche della responsabilità civile e della autoregolamentazione professionale dei giornalisti. Nel primo senso, il modello francese, quello austriaco e quello tedesco offrono indicazioni di grande rilievo e non sarebbe del tutto inopportuno pensare, sulla base di quelle esperienze (e in particolare sulla scorta della novella francese del codice civile)⁹⁹ all'introduzione di un art. 10-bis del Codice civile, il quale preveda una specifica tutela riparatoria e risarcitoria per i casi di violazione da parte dei mass media della presunzione di non colpevolezza 100. Alternativamente, sulla base del modello tedesco, si dovrebbe promuovere con maggiore determinazione una rilettura della presunzione di non colpevolezza come autonomo diritto della personalità, al fine di usufruire dei relativi strumenti di protezione anche al di là dei limiti posti alla tutela dell'onore e della reputazione 101. Nella seconda prospettiva, si può segnalare con soddisfazione l'emanazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dell'« Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresen-

⁹⁷ Cass. pen., 1 febbraio 2011,
n. 3674, G.H.P., in Giur. it., 2011, 2642,
con nota di F. Aprea; v. inoltre in tema di cronaca giudiziaria Cass. pen., 21 giugno 2011,
n. 42104, Belpietro, in Foro it., 2012, II, 233; Cass. civ., 20 luglio 2010,
n. 16917, in Giur. it., 2011, 1789;
Cass. pen. 9 dicembre 2010,
n. 4558; Cass. pen., 28 gennaio 2008,
n. 7333.

⁹⁸ Eur. Ct. H.R., 29 agosto 1997, App. n. 83/1996/702/894, Worm v. Austria.

⁹⁹ Per i necessari riferimenti sia consentito rinviare a G. RESTA, I nuovi oracoli della giustizia: processi mediatici e laicità del diritto, cit., 151.

Questa proposta è stata avanzata anche da P. Paulesu, La presunzione di innocenza, tra realtà processuale e dinamiche extraprocessuali, cit., 137.

In tema v. F. RIKLIN-HOPFEL, Verlet-

In tema v. F. RIKLIN-HOPFEL, Verletzung der Unschuldsvermutung, in Arbeitskreis AE, a cura di, Alternativ-Entwurf Strafjustiz und Medien, München, 2004, 54 ss.; K. Kühl, Persönlichkeitsschutz des Tatverdüchtigen durch die Unschuldsvermutung, in Beitrüge zum Schutz der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Leistungen. Festschrift für Heinrich Hubmann zum 70. Geburtstag, Frankfurt am Main, 1985, 241.

PROCESSI MEDIATICI

tazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive » 102, il quale recepisce quasi testualmente la Raccomandazione 2003/13 del Consiglio d'Europa, nonché l'adozione del relativo Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive. Si tratta di un importante segnale di attenzione per gli impulsi provenienti da Strasburgo, in un campo nel quale gli abusi — spesso dettati da logiche meramente commerciali — sono frequenti ed espongono le persone coinvolte a pregiudizi talvolta irreparabili e ad umilianti violazioni della dignità umana 103. C'è da auspicarsi che tali regole non rimangano soltanto sulla carta e che le prassi operative dei nostri organi di informazione si adeguino ai più elevati standard europei di tutela dei diritti.

¹⁰² AGCOM, delib. 31 gennaio 2008, n. 13/08/CSP, Modalità di rappresentazione dei processi in trasmissioni radiotelevisive (pubblicata in questa Rivista, 2008, 283).

¹⁰³ In proposito si confrontino le riflessioni di V. Zeno-Zencovich, Il codice di autodisciplina sui processi in TV, cit., p. 163 ss.